



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## **Regolamento in materia di affidamento di incarichi legali**

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte del Comune di San Filippo del Mela di incarichi legali a professionisti esterni all'Amministrazione.
2. Per incarichi legali si intendono gli incarichi di patrocinio e rappresentanza legale finalizzati alla difesa dell'Ente in un giudizio dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie, in un arbitrato o in una conciliazione o in un procedimento di mediazione, compresa la consulenza legale fornita in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l'incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione.
3. Le modalità ed i criteri per l'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 56, lettera h), del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), ai sensi del precedente art. 13 co. 2, sono esclusi dall'applicazione del medesimo Codice dei contratti pubblici.
4. A tal fine si intende costituire, in attuazione del nuovo regolamento, l'Albo di avvocati (d'ora in poi Elenco o Albo) liberi professionisti (di seguito avvocato o professionista) del Comune di San Filippo del Mela, da cui attingere in caso di necessità e/o opportunità.
5. Le modalità di formazione dell'Albo ed i criteri di individuazione dei professionisti cui conferire i relativi incarichi sono comunque improntati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, fermo restando che il presente regolamento non dà avvio ad alcuna procedura di carattere concorsuale né sono previste graduatorie od attribuzioni di punteggi né è impegnativo per l'Amministrazione.
6. Con la presentazione della manifestazione di interesse/domanda, il professionista, singolo o associato, si limita a comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e/o gli incarichi oggetto del presente regolamento alle condizioni esplicitate nel conferimento, senza poter vantare, per tutto il periodo di permanenza nell'elenco, alcun affidamento alla relativa attribuzione da parte dell'Amministrazione.
7. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di San Filippo del Mela, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
8. Il Comune di San Filippo del Mela si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare l'Albo, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso da parte dei professionisti.
9. Nelle more di costituzione e pubblicazione del nuovo Albo, in attuazione del presente regolamento si considera prorogato il precedente elenco dei professionisti sino alla data di pubblicazione del nuovo elenco approvato, potendo il Comune di San Filippo del Mela attingervi



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

provvisoriamente per incarichi, salva la verifica della persistenza dei requisiti di iscrizione e fatta salva l'eventuale rinuncia dei singoli interessati ivi iscritti.

10. Le domande di nuova iscrizione, di conferma e/o aggiornamento della iscrizione già avvenuta nel precedente elenco, pervenute durante la proroga dell'elenco scaduto o che dovessero pervenire in costanza di procedura di costituzione del nuovo elenco, non verranno prese in considerazione.

11. L'Ente può riservarsi la possibilità di costituirsi in giudizio avvalendosi delle competenze di un proprio dipendente, munito di debita delega, nei modi e nei limiti previsti dall'Ordinamento.

## **Art. 2 – Istituzione elenco degli avvocati**

1. Il Comune di San Filippo del Mela istituisce l'elenco degli avvocati aperto ai professionisti esterni, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Affari Generali.

2. In via di prima attuazione, l'elenco è costituito sino al 31/12/2025. Successivamente a tale data, esso sarà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute, fatta salva la possibilità per il professionista di presentare l'istanza in qualunque momento.

3. L'Elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

### **- Sezione A - Contenzioso Amministrativo**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - C. S./C.G.A.;

### **- Sezione B - Contenzioso Civile/Lavoristico/In materia di acque pubbliche**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili e Speciali: Giudice di Pace - Tribunale - Tribunale Regionale Acque Pubbliche - Corte di Appello - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Cassazione Civile;

### **- Sezione C - Contenzioso Penale**

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale;

### **- Sezione D - Contenzioso Tributario**

Assistenza e patrocinio presso: Corti di Giustizia Tributarie di I e II Grado - Cassazione Civile.

4. L'inserimento nelle varie sezioni dell'elenco avviene in ordine alfabetico, su richiesta del professionista o del legale rappresentante dello studio legale associato da presentarsi, a seguito di avviso pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune e comunicazione al Consiglio degli ordini distrettuali. L'Avviso non costituisce in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

5. L'Inserimento nell'elenco non fa sorgere in capo al Comune alcun obbligo di affidamento di incarichi ai soggetti iscritti. La costituzione dell'Elenco non vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva la facoltà di revocare l'elenco in qualsiasi momento, dandone avviso all'Albo pretorio on line e sul proprio sito web istituzionale.



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

6. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante.

7. L'iscrizione all'Elenco, con l'Indicazione delle sezioni (max. 2) dello stesso, ha luogo su domanda del professionista Interessato In relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.

8. La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le norme e prescrizioni contenute nelle direttive per l'affidamento di incarichi legali diramate dall'Amministrazione Comunale di San Filippo del Mela e nell'avviso pubblico.

## **Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Sono ammessi a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso gli avvocati liberi professionisti, singoli o associati, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Che siano cittadini italiani oppure cittadini di uno degli Stati membri dell'unione Europea, e, in tal caso, che abbiano un'ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
- Che godano dei diritti civili e politici;
- Che possiedano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Che siano regolarmente iscritti all'Albo professionale degli Avvocati da almeno due anni, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni, ad esclusione dei giudizi dinnanzi al Giudice di Pace e agli eventuali appelli per cui è necessaria la mera iscrizione all'Albo;
- Che siano, eventualmente, iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori e relativa data di iscrizione;
- Che svolgano la libera professione di avvocato con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti e che posseggano esperienza professionale/specializzazione nel settore del diritto per il quale si partecipa alla presente procedura, da documentarsi nel dettagliato *curriculum* professionale;
- Che non abbiano subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di appartenenza e che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti;
- Che non siano soggetti a misure di prevenzione, anche in corso, a carico proprio e di conviventi, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;
- Che non si trovino in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di San Filippo del Mela ai sensi della normativa vigente, impegnandosi a comunicare al medesimo Ente l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa. Nel caso di Avvocato facente parte di un'associazione professionale o di un'impresa tra professionisti, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi dovrà essere rilasciata anche dagli altri associati /soci;



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

- Che non abbiano contenziosi pendenti contro il medesimo Comune, società, consorzi od associazioni da questo partecipate, in entrambi i casi sia in proprio, sia in qualità di difensori di terzi, sia quali componenti di uno studio legale associato;
- Che non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti, relativamente alle ipotesi applicabili;
- Che non abbiano a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco, a pena di cancellazione dallo stesso.

## **Art. 4 - Modalità di inserimento nell'elenco**

1. La domanda di iscrizione, che potrà riguardare massimo due sezioni dell'elenco a cui si chiede di essere iscritto, resa ai sensi del DPR 445/2000, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal professionista mediante firma elettronica nonché corredata dalla seguente documentazione:

- A. *Curriculum vitae* in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto con firma elettronica, reso ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, privo dei dati personali e sensibili, da cui possono desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'elenco professionale di appartenenza, etc.) e si dia prova del possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.

Il *curriculum* dovrà contenere i seguenti dati:

- indicazione delle materie trattate nelle cause patrocinate negli ultimi cinque anni (due anni nel caso di giudizi dinnanzi al Giudice di Pace);
- eventuali incarichi e/o collaborazioni con enti pubblici;
- possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
- corsi di formazione frequentati;
- indicazione di eventuali pubblicazioni;
- possesso di eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori.

- B. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale;
  - non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
  - n. Codice fiscale e n. partita IVA;
- C. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di San Filippo del Mela o in conflitto con gli interessi del Comune medesimo per la durata del rapporto instaurato;
- D. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- E. Impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- F. Estremi della polizza assicurativa professionale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
2. Il Comune si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati, prima dell'inserimento nell'elenco.
3. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
4. Le domande unitamente agli allegati dovranno pervenire con le modalità e nei termini specificati nell' Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di professionisti legali del Comune di San Filippo del Mela utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata unitamente all' avviso.
5. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

## **Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

1. La competenza sull'autorizzazione a stare in giudizio, così come sull'eventuale decisione di non costituirsi o di prestare acquiescenza a domande altrui o a provvedimenti giurisdizionali è della Giunta Comunale, la quale delibera con adeguata motivazione; al Sindaco, legale rappresentante del Comune, compete il conferimento della procura alle liti al difensore.
2. Gli Uffici Comunali ai quali afferisce il contenzioso avranno cura di trasmettere al Responsabile dell'Area Affari Generali tutta la documentazione necessaria per l'affidamento degli incarichi legali, compresa una relazione motivando adeguatamente la decisione.
3. L'incarico viene conferito dal Responsabile dell'Area Affari Generali, applicando il principio di rotazione, attenendosi ai seguenti criteri:
- iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2;
  - esperienze risultanti dal *curriculum*;



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
  - foro di competenza;
4. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto.
5. In ottemperanza alla vigente normativa sono incompatibili al conferimento di incarichi professionali i Consiglieri Comunali, i Responsabili di Servizio, gli amministratori di società partecipate ed i loro parenti, coniugi e affini entro il quarto grado. La stessa incompatibilità sussiste per incarichi conferiti da società, aziende e consorzi partecipati.
6. L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti.
7. L'incarico è disciplinato da convenzione, il cui schema-tipo è approvato dalla Giunta Comunale ove si dichiara altresì di accettare quanto disposto dal Codice Integrativo di Comportamento approvato dall'Ente con delibera di G.M. n. 70 del 16.05.2024, la cui inosservanza costituisce causa di risoluzione.
8. Con la medesima sottoscrizione, inoltre, il contraente si impegna ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenti e difenda la controparte ed a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.
9. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune o che senza giustificato motivo abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
10. Qualora il giudizio, a seguito di sentenza, venga promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, ove abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Lo stesso professionista è comunque tenuto a fornire al Comune ogni utile documentazione e la propria dettagliata valutazione in merito all'eventuale opportunità di procedere con gli ulteriori gradi di giudizio.

## **Art. 6 - Condizioni**

1. Il provvedimento con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
- A. L'indicazione del valore della causa;
  - B. Il compenso professionale che viene determinato con riferimento alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 147/2022 e ss.mm.ii. come disposto nel successivo articolo;
  - C. Obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
  - D. Obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi gli stessi *petitum* e/o *causa petendi*;
  - E. Obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

- F. L'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio contenzioso dell'ente;
- G. Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- H. Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- I. Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare, *email*, PEC.

## **Art. 7 - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato secondo quanto previsto dalla L. 49/2023 e dalle tariffe istituite dal D.M. 147/2022.
2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore rispetto al compenso previsto per il difensore dell'Ente, a quest'ultimo spetterà solamente quanto già riconosciutogli al momento del conferimento dell'incarico. L'Avvocato incaricato curerà per conto e in nome dell'Ente, senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese. Allo stesso, in tal caso, andrà riconosciuto il pagamento delle spese vive sostenute e, laddove si rendesse necessario procedere all'esecuzione forzata, il compenso nella misura tariffaria di cui al comma 1.
3. Qualora la sentenza favorevole all'Ente compensi parzialmente le spese di lite al difensore spetterà solamente quanto già riconosciutogli al momento del conferimento dell'incarico.
4. È esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività.
5. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
7. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita convenzione, come da schema allegato al presente Regolamento.
8. Il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
9. Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 30 % dell'importo presunto indicato in parcella.



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## **Art. 8 - Registro degli incarichi conferiti**

1. È istituito un "Registro degli incarichi conferiti", la cui tenuta compete all'Area Affari Generali deve contenere le annotazioni degli incarichi conferiti, dei corrispondenti oneri finanziari, nonché delle altre informazioni relative a ciascun incarico inerente al giudizio.

## **Art. 9 - Cancellazione dall'elenco**

1. È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti/associazioni di professionisti che:
  - Abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
  - Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - Abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - Siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
  - Promuovano azioni avverso l'Ente, in costanza di iscrizione nell'elenco od incorrano in altre incompatibilità.
2. La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali.

## **Art. 10 - Pubblicità**

1. Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, mediante avviso pubblico all'Albo Pretorio, all'Albo Pretorio on line, sul sito Web istituzionale del Comune e al Consiglio degli ordini distrettuali. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblicati in "Amministrazione Trasparente".

## **Art. 11 - Non esclusività dell'Elenco**

1. Il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, dandone adeguata motivazione. Tale circostanza potrà ricorrere in via esemplificativa nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, o da cultori della materia e/o cattedratici.

## **Art. 12 – Privacy**

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione ed aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il Reg. UE 679/2016 e le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 13 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.
2. L'allegato schema di contratto di patrocinio costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento e dovrà sempre essere stipulato con il professionista incaricato.